

CONFERIMENTO DI INCARICO DI DIRETTORE
DELL'AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO UNIVERSITARIO MEDIANTE ASSUNZIONE A
TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO DI DIRITTO
PRIVATO

ART. 1 – OGGETTO

1. Con il presente atto l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, Codice Fiscale 94164020482, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Marco Del Medico, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. _____ del _____ assume con contratto di diritto privato a tempo determinato il dott. _____, nato a _____ il _____ e residente a - _____ Codice Fiscale _____, in qualità di **DIRETTORE DELL'AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**, ai sensi dell'art. 17 comma e del vigente Regolamento Organizzativo aziendale (approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 10/19 del 29 marzo 2019).

ART. 2 - NATURA E FUNZIONI – INCOMPATIBILITA'

2.1 L'assunzione, a termini del vigente Regolamento Organizzativo, avviene tramite contratto a tempo determinato di diritto privato. Al Direttore sono attribuite le funzioni previste dall'art. 58 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R "Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002 n. 32", come sostituito dall'art. 16 comma 1 del Regolamento emanato con D.P.G.R. 3 gennaio 2018 n. 1/R, e dal Regolamento Organizzativo dell'Azienda. Il Dott. _____, in qualità di Direttore, dovrà inoltre provvedere alla realizzazione delle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione e collaborare strettamente con questo nella messa a punto dei programmi.

2.2 Il rapporto di lavoro del Direttore riveste carattere esclusivo ed è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra professione, lavoro e commercio. L'incarico in oggetto è inoltre incompatibile con lo *status* di membro del Parlamento Nazionale o di Assemblee e giunte regionali, provinciali o comunali.

2.3. Per tutta la durata dell'incarico il Dott. _____ non potrà avere rapporti economici o di consulenza, anche in regime convenzionale, con enti o società che svolgono attività con l'Azienda.

2.4 Il Direttore non potrà accettare incarichi estranei alle proprie mansioni senza specifica e preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione.

ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO

3.1 Il rapporto di lavoro è a tempo pieno e determinato, decorre dal 1° gennaio 2022 e ha durata fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario che, con deliberazione n. _____ del _____ ha nominato il dr. _____ Direttore dell'ARDSU.

3.2 Resta inteso in ogni caso che, ai sensi dell'art. 58 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, l'incarico conferito con il presente atto prosegue fino a nuova nomina del Direttore da parte del Consiglio di Amministrazione subentrante, il quale dovrà provvedere a nominare il Direttore entro sei mesi dalla prima seduta consiliare. Il presente contratto di lavoro decade in forma automatica senza necessità di un esplicito atto di revoca allo scadere del termine di sei mesi indicato all'art. 58 comma 3 del citato D.P.G.R. Fatta salvo quanto qui sopra stabilito, l'incarico di Direttore non è altrimenti rinnovabile né prorogabile. E' esclusa la possibilità di tacita proroga del contratto alla sua scadenza.

3.3 Non è previsto il periodo di prova.

ART. 4 – CESSAZIONE, RISOLUZIONE E REVOCA DELL'INCARICO

4.1 Il presente contratto si estingue alla scadenza indicata al precedente articolo 3, così come nel caso di sopraggiunta incompatibilità con gli *status* di cui all'art. 2, nonché nell'ipotesi di cui all'art. 11, comma 1, ovvero anche al compimento, da parte del prestatore di lavoro, del limite massimo di età o al raggiungimento dell'anzianità massima di servizio previsti dalle norme di legge o di regolamento tempo per tempo applicabili all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario.

4.2 Le parti possono procedere, in ogni tempo, alla risoluzione consensuale del rapporto, a norma dell'art. 19 comma 3 del vigente Regolamento Organizzativo, con le modalità che saranno dalle stesse concordate. In caso di risoluzione consensuale, sarà determinata una indennità a favore del Direttore - correlata al tempo di presunta residua vigenza del contratto - che non potrà comunque essere superiore ad una annualità di retribuzione, con esclusione della quota aggiuntiva di cui al successivo art. 6 comma 5.

4.3 Il presente contratto si estingue, inoltre, per recesso di una delle parti, ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile, previo preavviso di TRENTA giorni.

4.4 L'incarico può essere revocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione, con proprio atto motivato, nei casi previsti dall'art. 58, comma 7 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 47R/2003 e s.m.i., e/o nelle ipotesi indicate all'art. 19 del vigente Regolamento Organizzativo.

4.5 E' in ogni caso condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

ART. 5 – DOVERI E RESPONSABILITÀ

5.1 L'incaricato assume la responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile, disciplinare e dirigenziale prevista per i Dirigenti delle amministrazioni pubbliche.

5.2 I risultati attesi dal conferimento dell'incarico tramite contratto a tempo determinato di diritto privato prevedono il possesso di capacità organizzative, esperienze professionali e competenze specifiche e comprendono in particolare i contenuti sintetizzati al precedente art. 2.

ART. 6 – TRATTAMENTO ECONOMICO

6.1 La retribuzione annua è stabilita nell'importo di € **113.958,12** (diconsi: centotredicimilanovecentocinquantotto/12), al lordo delle ritenute di legge (previdenziali, fiscali etc.) che sono poste a carico del percettore della retribuzione ed è soggetto ad automatico adeguamento secondo quanto stabilito all'art. 58 comma 4 del citato D.P.G.R. 47/R.

6.2 La retribuzione lorda annua come sopra fissata è corrisposta in dodici mensilità e non si dà luogo alla corresponsione della tredicesima mensilità.

6.3 Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario procede, con propria deliberazione e a cadenza annuale, alla valutazione dei risultati conseguiti dal Direttore in relazione agli obiettivi assegnati nell'esercizio precedente a quello nel quale è effettuata la valutazione. A norma dell'art. 58 comma 6 del D.P.G.R. 47/R la valutazione del direttore è effettuata dal Consiglio di amministrazione su proposta dell'Organismo indipendente di valutazione della Regione Toscana.

6.4 Per la valutazione delle prestazioni rese dal Direttore, il Consiglio di Amministrazione assume a riferimento gli indirizzi contenuti negli atti generali di programmazione, e tiene conto dei risultati generali di amministrazione e di qualsiasi altra propria direttiva per la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dell'Azienda.

6.5 La valutazione positiva dei risultati conseguiti determina l'attribuzione di una quota aggiuntiva di compenso, di importo non superiore a € **12.950,00=** (diconsi dodicimilanovecentocinquanta/00 euro) lordi, in misura annua.

6.6 In caso di trasferta, si applicano le disposizioni previste per i Dirigenti di ruolo dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario.

ART. 7 – TRATTAMENTO DI PREVIDENZA, ASSISTENZA E QUIESCENZA, TFR

7.1 Il rapporto di lavoro instaurato in forza del presente contratto è utile, ad ogni effetto, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio.

7.2 Il prestatore di lavoro viene iscritto, per il trattamento di previdenza, assistenza e quiescenza, agli Istituti di riferimento previsti per i dirigenti di ruolo dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario.

7.3 Si dà atto che il Dott. _____ è posto, ai sensi della vigente normativa, in regime di TFR.

ART. 8 - SEDE DI LAVORO

8.1 La sede di lavoro è fissata presso la sede legale dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, in Firenze, Viale Gramsci, 36. Allo scopo di garantire l'unitarietà di azione dell'Azienda nonché il coordinamento con la struttura direzionale come individuata al Capo IV del vigente Regolamento Organizzativo, il Direttore assicura un'adeguata sua presenza anche presso le sedi locali nelle quali si articola l'Azienda, specialmente qualora ciò sia necessario in relazione allo svolgimento dell'incarico affidato.

ART. 9 – ORARIO DI LAVORO

9.1 L'orario di lavoro cui è soggetto il Dott. _____ è regolato in conformità al CCNL dei Dirigenti dell'Area delle Funzioni Locali, e deve essere comunque adeguato alle esigenze specifiche connesse all'espletamento dell'incarico, atteso che è previsto un impegno a tempo pieno.

ART. 10 – FERIE E RIPOSO SETTIMANALE

10.1 Il prestatore di lavoro ha diritto irrinunciabile di usufruire annualmente di un periodo di ferie, nell'ammontare e secondo le modalità previsti dai CCNL della Dirigenza dell'Area "Funzioni Locali" - , in misura proporzionale alla durata del servizio prestato. Allo stesso spettano altresì le ulteriori giornate di riposo previste a diverso titolo dal CCNL dei Dirigenti dell'Area "Funzioni Locali" – (festività soppresse e festa del patrono della città sede di assegnazione), nonché una giornata di riposo settimanale che di regola dovrà coincidere con la domenica. Possono essere concessi permessi retribuiti, secondo le vigenti disposizioni.

10.2 Eventuali permessi e le ferie dovranno essere concordati con il Presidente del CdA, nel rispetto della vigente normativa contrattuale.

ART. 11 – ASSENZA PER MALATTIA/INFORTUNIO

11.1 Nel caso di interruzione della prestazione, dovuta a malattie non dipendenti da cause di servizio, l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario conserverà al lavoratore il posto di lavoro fino alla scadenza del presente contratto individuale, salvo il raggiungimento del limite massimo previsto dall'art. 20 comma 1 del CCNL della Dirigenza delle Funzioni Locali del 17 dicembre 2020. Al superamento di tale limite l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro. Il periodo retribuibile è calcolato proporzionalmente alla durata del rapporto di lavoro, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

11.2 Nel caso di interruzione della prestazione, dovuta a malattia o infortunio dipendente da cause di servizio, l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario conserverà al lavoratore il posto di lavoro e gli corrisponderà l'intera retribuzione fino ad accertata guarigione o fino a quando sia stata accertata una invalidità permanente totale o parziale, quest'ultima che sia tale da non consentirgli di riprendere le normali attribuzioni. In ogni caso, il periodo di corresponsione della retribuzione non potrà superare la data di scadenza del contratto o il limite di conservazione del posto ai sensi dell'art. 20 comma 1 del CCNL della Dirigenza delle Funzioni Locali del 17 dicembre 2020.

ART. 12 – CLAUSOLA DI RINVIO

12.1 Al prestatore di lavoro si applicano, per quanto compatibile in ragione della peculiarità di un rapporto di lavoro a termine, gli istituti contrattuali previsti per i dirigenti a tempo indeterminato dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto individuale si fa riferimento anche relativamente alla responsabilità disciplinare e alle incompatibilità, alla contrattazione collettiva; alla vigente legislazione regionale per quanto concretamente applicabile, alle norme di cui al D.Lgs 165/01 suscettibili di diretta applicazione al rapporto di lavoro dei dirigenti assunti a tempo determinato presso l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, alle norme nazionali, comprese le norme del diritto comune del lavoro applicabili, al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47R/2003 e sue modificazioni ed integrazioni, al Regolamento Organizzativo Aziendale e, in via residuale, per quanto non altrimenti disciplinato, alle norme che regolano il rapporto di lavoro dei Dirigenti della P.A. Al presente rapporto di lavoro si applicheranno, se ed in quanto applicabili, le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro che saranno stipulati, vigenti nel tempo.

12.2 Le parti si impegnano ad apportare al presente contratto quelle modificazioni che dovessero rendersi necessarie in seguito al sopravvenire di disposizioni normative incidenti sul rapporto da esso regolato.

ART. 13 – FORO COMPETENTE

13.1 Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Firenze, con espressa rinuncia di ogni altra competenza.

ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI

14.1 Il presente contratto di lavoro è esente da bollo (D.P.R. 642/1972 Tabella art. 25) e da registrazione (D.P.R. 131/1986 Tabella 10)

Letto, approvato e sottoscritto in Firenze, il _____

IL PRESIDENTE

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

Il prestatore di lavoro

Dott. _____

Il sottoscritto _____ ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 secondo comma del codice civile dichiara di conoscere ed accettare pienamente le condizioni di cui:

- all'art. 2) commi da 2 a 4: incompatibilità
- all'art. 3) durata del contratto
- all'art. 4) cessazione, risoluzione e revoca del contratto
- all'art. 11) assenze per malattia/infortunio
- all'art. 12) clausola di rinvio.

Clausola letta, confermata e sottoscritta

Firenze, li

Il prestatore di lavoro

Dott. _____

Il sottoscritto Dott. _____

C.F. _____

dichiara di aver ricevuto, in sede di stipula del contratto a tempo determinato di diritto privato per il conferimento dell'Incarico di Direttore dell'ARDSU, copia integrale della seguente documentazione:

- Codice Disciplinare Dirigenti
- Codice di comportamento dei dipendenti aziendali (delib. CdA ARDSU n. 10/14 del 4 marzo 2014)
- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013)
- Codice Etico aziendale (delib. CdA ARDSU n. 10/14 del 4 marzo 2014)

Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i Suoi dati personali formeranno oggetto di trattamento, nell'ambito della stipula del contratto di lavoro a termine, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la scrivente Azienda.
2. Il Titolare del trattamento è l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario con sede in Viale Antonio Gramsci 36 – 50132 Firenze - protocollo@dsu.toscana.it.
3. Il Responsabile della protezione dei dati è lo Studio Quirico S.r.l. - dpo@dsu.toscana.it.
4. L'Azienda provvederà al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di strumenti informatici, esclusivamente per consentire la costituzione e gestione del rapporto di lavoro a termine, e l'esplicazione delle funzioni connesse all'incarico di Direttore.
5. La base giuridica del trattamento è individuata nell'art. 6.1 lettere b), c), e) del GDPR 2016/679.
6. I suoi dati personali saranno conservati
 - a. nei nostri archivi cartacei, secondo la tempistica prevista dal "Massimario di selezione e scarto" approvato dall'Azienda disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.
 - b. nei nostri archivi informatici, anche dopo il termine del rapporto di lavoro, principalmente per motivi storici, statistici e per consentire eventuali accertamenti da parte di altri Enti Pubblici.
7. Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del GDPR 2016/679 laddove effettivamente esercitabili in relazione agli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare del Trattamento, compresa la possibilità di proporre reclamo all'Autorità Garante della Privacy nel caso in cui dovesse rilevare un trattamento non conforme.
8. Può esercitare i Suoi diritti:
 - a. via pec all'indirizzo dsutoscana@postacert.toscana.it (esclusivamente da indirizzo pec)
 - b. via mail all'indirizzo protocollo@dsu.toscana.it o scrivendo al DPO: dpo@dsu.toscana.it
 - c. via posta tradizionale all'indirizzo "Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario – Viale Antonio Gramsci 36 – 50132 Firenze"
9. Il responsabile del procedimento, fino alla costituzione del rapporto di lavoro è il dott. Ing. Andrea Franci – Dirigente dell'ARDSU. Per informazioni rivolgersi a "Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario" telefono 0577760800 – email afranci@dsu.toscana.it
10. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude l'instaurazione del rapporto di lavoro a termine.

Firenze, _____

Firma